



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 19 novembre 2013

Ns. Prot. n. 2089

**AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO PP  
LAZIO – ABRUZZO SARDEGNA  
SEDE COORDINATA L'AQUILA**

**All'attenzione del Responsabile del Procedimento ing. Lorenzo De Feo  
All'attenzione del Responsabile del Procedimento di gara dott. Carlo Clementi  
Viale delle Fiamme Gialle, snc  
67100 COPPITO – L'AQUILA  
oopp.lazio@pec.mit.gov.it**

**All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  
via di Ripetta, 246  
00186 ROMA  
protocollo@pec.avcp.it**

**A Sua Eccellenza il Signor PREFETTO  
67100 L'Aquila  
prefetto.prefaq@pec.interno.it**

**AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
Via IV Novembre, 114  
ROMA  
segreteria@ingpec.eu**

**ALL'ANCE L'AQUILA  
Viale A. De Gasperi n.60  
67100 L'Aquila  
ance.laquila@pec.ance.it**

**All'API EDIL Regione Abruzzo  
info@apiedil.it**

**ORDINI INGEGNERI REGIONE ABRUZZO**

**ORDINI ARCHITETTI REGIONE ABRUZZO**

**Spett.le OICE  
Via Flaminia, 388  
- 00196 – Roma  
info@oice.it**

**ALLA PROCURA CORTE DEI CONTI  
DELLA REGIONE ABRUZZO  
procura.regionale.abruzzo@corteconticert.it**

**Alla Procura della Repubblica di L'AQUILA  
dirigente.procura.laquila@giustiziacert.it**

**Al Capogruppo della Camera dei Deputati**

**Al Capogruppo del Senato della REPUBBLICA**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>L'Aquila – sisma 6 aprile 2009 – Lavori di recupero e consolidamento dell'edificio sede della Direzione regionale INPS dell'Abruzzo.<br/>CUP: D13C0900030001 - CIG: 527567156E<br/>Bando di gara con procedura aperta per lavori e progettazione definitiva – esecutiva.<br/>RISPOSTA MINISTERO INFRASTRUTTURE - CONTESTAZIONE</b> |
|-----------------|---|

Con riferimento all'oggetto lo scrivente Ordine ha inviato la lettera n° 1939 del 25/10/2013 contenente rilievi al bando di che trattasi.

In data 12/11/2013 è stata acquisita al prot. n° 2040 la nota di risposta prot n° 6798 del 06/11/2013.

Innanzitutto è stupefacente il tono ed il contenuto della prima parte della risposta.

In essa si asserisce che i Quadri Economici contengono le somme poste a base di gara e quindi oggetto del bando, mentre le somme a disposizione dell'amministrazione, non oggetto di gara, non sono sindacabili dai concorrenti o loro associazioni rappresentative.

Contestiamo fermamente tale pretenziosa asserzione poiché se qualsiasi cittadino rileva in un atto pubblico (qual è l'approvazione di un progetto da parte di una amministrazione dello Stato) violazioni di norme, esso è pienamente titolato a farne pubblica denuncia.

A maggior titolo un Ordine professionale che ha veste giuridica ed è, tra l'altro, deputato alla vigilanza sul decoro della professione sia da parte degli iscritti che da parte di soggetti esterni.

Di seguito specifichiamo puntualmente i rilievi e le violazioni di norme del bando in argomento e della formazione del Q.E..

Il Ministero, nella nota di risposta, afferma (par. 11 pag. 3):

I riferimenti che Codesto Ente fa agli articoli 262 ss del d.P.R. n. 207/2010 sono da considerarsi poco pertinenti, in quanto propri delle gare di servizi, e non è questo il caso.

Orunque, acclarato che trattasi di una procedura di cui al D. Lgs. 163/2006 art. 53 comma 2 lettera c) il DPR 207/2010 riferisce testualmente all'art. 22 comma 4:

**Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico**

Omissis.....

4. Nel caso di appalti di cui all'[articolo 53, comma 2, lettere b\) e c\), del codice](#), o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato **l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.**

E' lampante, quindi, che la pertinenza è stabilita dalla legge e stupisce che un ufficio Ministeriale, che dovrebbe fare scuola ed essere di esempio, disconosca tale evidenza.

Precisato quanto sopra, e per cui sollecitiamo un procedimento ispettivo da parte del superiore Ministero per l'accertamento dell'avvenuto rispetto delle normative in materia, ci permettiamo, con molta amarezza, di ricordare:

1. *come già più volte evidenziato dall' AVCP, è necessario che il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni* (cfr. determinazioni nn. 1/2006, 4/2007 e 5/2010), poiché una carente progettazione, oltre a determinare la realizzazione di opere pubbliche di minor pregio, è stata dall'Autorità individuata in più occasioni come la fonte principale di maggiori costi e tempi di realizzazione, nonché di riserve e di ricorsi giurisdizionali.
2. *la determinazione dell'importo dell'affidamento non può essere connotata da arbitrarietà, ma deve fondarsi su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che consentano di:*
  - a. *a) assicurare un adeguato svolgimento della prestazione;*
  - b. *b) assicurare la qualità del servizio dal momento che, come più volte rilevato, eventuali carenze di questo si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla realizzazione dell'opera in termini di valore della stessa e maggiori costi;*
  - c. *c) individuare correttamente le modalità di affidamento e la pubblicità da attuare;*
  - d. *d) valutare la congruità delle offerte formulate dai partecipanti.*
3. *le stazioni appaltanti non possono, porre a base di gara un importo senza un minimo di analisi, come peraltro previsto dall'articolo 89 (strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi) del Codice e senza motivare il percorso tecnico-logico a cui ispirarsi nella determinazione del valore;*
4. *ai sensi dell'articolo 279 del d.P.R. n. 207 del 2010, anche in caso di appalti di servizi, occorre procedere alla progettazione del servizio prima di avviare le procedure di affidamento (cfr. determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, paragrafo 3).*
5. *i documenti a base di gara devono consentire una esatta conoscenza delle quantità delle singole prestazioni e quindi devono fornire ai concorrenti le più ampie e complete informazioni sulla commessa in modo da consentire agli stessi di formulare l'offerta nel modo più consapevole possibile.*
6. *La lettera d) del comma 1) dell'articolo 264 del D.P.R. n. 207 del 2010 dispone che nei documenti di gara deve essere indicata la modalità di calcolo del corrispettivo e cioè, in vigenza delle tariffe, le modalità di applicazione delle stesse. Se il riferimento alla possibilità di utilizzo delle tariffe professionali è da ritenersi abrogato è da considerare ancora del tutto vigente l'obbligo di illustrare le modalità di calcolo del corrispettivo.*
7. *gli appalti debbono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. Pertanto, l'interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell'impresa ad eseguire comunque (ossia, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza 11 aprile 2012, n. 2073);*
8. *l'AVCP (Deliberazione n. 49 Adunanza del 3 maggio 2012) ritiene che è criticabile e da considerare negativo la non congruenza del corrispettivo con l'importo stabilito per l'incentivo ai dipendenti dell'amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.*

Inoltre il Codice Civile recita:

Art. 2225. - Corrispettivo -

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilita dal Giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 2233 - Compenso. -

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

**In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.**

Per cui, e lo ribadiamo nuovamente, il compenso deve essere adeguato e decoroso.

Al fine di dare sostanza a quanto da noi asserito nel merito della formazione del Q. E., ci permettiamo di richiamare il disposto normativo che secondo il Ns modesto parere regola la materia:

### **DPR 207/2010**

#### **Art. 16. Quadri economici**

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

Non rinveniamo la voce "spese per il funzionamento ufficio (punto b7 del Q. E. per €. 110.000,00)", e quindi tale voce non può essere inserita nel Q. E..

L'accantonamento di cui all'art. 92, comma 5, del Codice va limitato alle effettive prestazioni in carico al personale dipendente, che nello specifico non ha redatto il progetto preliminare, non dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo, prestazioni comprese nell'appalto (punto b2 del Q. E. per €.

145.358,12 pari all'intero 2% dell'ammontare dei lavori soggetti a ribasso d'asta). Se al personale interno è riservata la D.L. ed il CSE, sul Q. E va riportata la quota corrispondente a sole tali prestazioni secondo le aliquote dell'apposito regolamento vigente presso il Provveditorato.

Evidenziato quanto sopra rimarchiamo di nuovo le criticità rilevate:


- 1. il costo preventivato e posto in gara (quindi soggetto a ribasso) per progettazione definitiva, esecutiva e P.S.C. è di € 147.396,02 senza che sia stata prodotta specifica analitica di calcolo del compenso, che viceversa è obbligatorio stante il tenore delle procedure sulla Trasparenza amministrativa ( nello specifico Deliberazione n. 49 Adunanza del 3 maggio 2012 “ .....A tal fine le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara - le cui modalità di calcolo, ai sensi dell'articolo 264, comma 1, lett. d) del Regolamento, norma da ritenersi ancora vigente, devono essere espressamente indicate nel bando - dovrebbe trovare dimostrazione in una dettagliata individuazione delle attività da svolgere e dei relativi costi. E ciò sulla base dell'articolazione degli elaborati richiesti in base a quanto previsto dal d.P.R. n. 207 del 2010; un riferimento operativo può trovarsi nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 allegate alla determinazione n. 5 del 2010, depurate, ovviamente, dei riferimenti alla tariffa professionale. L'elenco degli elaborati da redigere, con i relativi costi, definibile come il “computo metrico estimativo della prestazione di progettazione”, dovrebbe costituire un allegato ai documenti di gara;**
- 2. la somma di € 147.396,02 appare alquanto sottodimensionata se si considera che per il fondo incentivante del 2% (art. 92 D.lgs. 163/2006) è accantonata una somma di € 145.358,12 (di appena € 2.037,90 inferiore e non soggetta a ribasso; ( cfr Deliberazione n. 49 Adunanza del 3 maggio 2012); il tutto senza voler far riferimento alla equivoca voce “spese di Funzionamento ufficio (€ 110.000,00)“ non previste ne all'art 22 ne all'art 16 del DPR 207/2010 (camuffate nella risposta come comprensive anche di prove d'indagini quando queste ultime hanno un riferimento ben preciso nel quadro economico) che porterebbero le spese imputabili alla Stazione appaltante ad euro 255.000, circa e quindi notevolmente superiori a quelle della progettazione esecutiva;**
- 3. la sottostima è ancora più evidente se si considera che il costo del progetto preliminare è riportato in € 96.129,61, oneri compresi, e quindi per un importo netto di circa € 75.000,00 pari a quasi la metà del costo preventivato per progettazione definitiva, esecutiva e P.S.C.;**
- 4. non si capisce bene chi svolgerà la funzione della DLL ( che non essendo stato indicato si presuppone di competenza di soggetti interni alla Stazione appaltante);**
- 5. Sorgono anche dubbi sull'affidamento del progetto preliminare essendo lo stesso di importo superiore ai 40.000,00 euro.**

Infine quanto rappresentato nella nota di risposta del Provveditorato non si può assolutamente accettare la voglia di affermare che in pratica i liberi professionisti siano esclusi in quanto la progettazione fatta da dipendenti ha un costo minore! Questa è indebita limitazione del mercato! E sembra tanto la dichiarazione di morte del mercato delle liberi professioni!

Alla luce di quanto sopra relazionato lo scrivente Ordine non può esimersi dal considerare approssimazioni grossolane i contenuti della nota del Provveditorato e

CHIEDE

- Alla Procura della Repubblica indagine sul mancato rispetto delle normative del D.LGS 163/2006, nonché sull'eventuale alterazione del mercato atteso che non si vogliono riconoscere gli oneri di progettazione ma semplicemente un rimborso spese in contrasto anche con il codice civile;
  - Agli soggetti in indirizzo di voler intervenire immediatamente per il ripristino della sovranità delle norme;
  - Al superiore Ministero di attivare una concreta vigilanza sullo specifico operato del Provveditorato;
  - Al Capogruppo della Camera dei Deputati ed al Capogruppo del Senato della REPUBBLICA ad intervenire affinché richiami il Ministero ad una attenta applicazione delle norme sui Contratti Pubblici e attivino un procedimento di salvaguardia per evitare ulteriori elementi di contrasto nell'applicazione delle direttive Europee.
- 
- Allegati:
  - Bando;
  - Nota di contestazione Ordine Ingegneri;
  - Nota di risposta del Provveditorato.



IL PRESIDENTE  
(Ing. Alfonso Marcozzi)